ALLEGATO C	
REPUBBLICA ITALIANA	
COMUNE DI SANT'AGOSTINO	
PROVINCIA DI FERRARA	
CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN	
CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO	
LOTTO N	
Rep. N.	
L'anno 2016, addì del mese di nella Residenza Comunale di Sant'Agostino,	
SONO COMPARSI :	
1) L'Ing. Samantha Gessi, nata a Ferrara (FE) il 04.05.1976, Responsabile del Settore	
V° LL.PP. del Comune di Sant'Agostino, il quale agisce in nome, per conto e	
nell'interesse del Comune stesso ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/00, C.F.	
e P. IVA del Comune : 00292280385, che nel prosieguo dell' Atto verrà chiamato per	
brevità "COMUNE ";	
2)II Sig , nato a il , il quale	
interviene in questo atto in qualità di Legale Rappresentante della Associazione	
Sportiva, con sede in Via	
(_), costituita con atto N°	
, del che nel prosieguo dell' Atto verrà chiamato	
per brevità "CONCESSIONARIO ";	
I comparenti con questo atto convengono quanto segue:	
PREMESSO	
che con determinazione n del si è provveduto ad indire la procedura	
aperta rivolta a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione	
aporta monta a cociota e accociazioni sportivo dilettanticitiche, enti di promozione	

sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali per	
l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo comunale	
", ubicato in	
per n. 3 anni, nel rispetto dei dettami dell'art. 90,	
comma 25 della L. 289/2002, della Legge Regionale n. 11/2007, del Regolamento	ı
Comunale approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 11 del 30/01/2006 e	
prevedendo l'applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016)	
che con determinazione n. del, si è provveduto	
all'aggiudicazione definitiva dell'appalto nei confronti della Associazione Sportiva	
che è in possesso delle condizioni previste per l'instaurarsi	
del rapporto contrattuale con l'Ente Pubblico;	
Tutto ciò premesso, Le Parti come sopra costituite	
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
ARTICOLO 1 - Premesse	
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.	
ARTICOLO 2 - Oggetto dell'appalto	
II Comune conferisce in concessione all'Associazione	
Sportiva, che accetta, la gestione dell'impianto	
sportivo comunale "", ubicato in	1
, di cui alla selezione pubblica indetta con	
determinazione n del,.	
L'impianto è corredato di attrezzi, spogliatoi, servizi e sala di pronto soccorso e	
comprendono inoltre gli annessi spazi e uffici amministrativi, il tutto come meglio	
identificato nelle planimetrie allegate al capitolato d'oneri.	
La gestione dell' impianto non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata	

ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia,	
efficienza e trasparenza ed è finalizzata:	
a) alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili	
negli impianti;	
b) alla promozione di iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione fra	
attività motoria e benessere psico-fisico;	
c) al formarsi di un'etica sportiva improntata ai valori della lealtà e della correttezza;	
d) allo sviluppo di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla	
valorizzazione del tempo libero dei cittadini.	
4. La gestione del suddetto impianto dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni	
indicate nel capitolato e nel Regolamento Comunale per la gestione degli impianti	
sportivi comunali.	
ARTICOLO 3 – Durata dell'appalto	
La concessione ha durata pari a 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione del	
presente atto.	
ARTICOLO 4 – Obblighi del Concessionario	
Il Concessionario si impegna all'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle	
norme, condizioni e modalità risultanti da:	
a) Capitolato d'Oneri approvato con la predetta determinazione ndel	
dy capitolate a crief approvate cert la producta determinazione in:	
;	
b) "Progetto di Attuazione del Servizio" predisposto da questi e presentato in sede d'	
;	
b) "Progetto di Attuazione del Servizio" predisposto da questi e presentato in sede d'	
b) "Progetto di Attuazione del Servizio" predisposto da questi e presentato in sede d'	
b) "Progetto di Attuazione del Servizio" predisposto da questi e presentato in sede d' offerta tecnica, approvato con la Determina di aggiudicazione n del	
b) "Progetto di Attuazione del Servizio" predisposto da questi e presentato in sede d' offerta tecnica, approvato con la Determina di aggiudicazione n del Gli atti ed elaborati indicati alle precedenti lettere a), b), si intendono facenti parte	

	actions with della parti la guali diabiarana conrecemente cocora conformi alla lara	
	sottoscritti dalle parti le quali dichiarano espressamente essere conformi alla loro	
- V	volontà, accettandone integralmente il contenuto.	
	ARTICOLO 5 – Modalità di gestione	
	Il Concessionario potrà usare i campi e gli impianti in oggetto per attività e	
r	manifestazioni sportive, con esclusione di qualsiasi altro uso sotto comminatoria di	
	decadenza immediata della concessione. Per usi diversi il Concessionario dovrà	
p	preventivamente acquisire l'autorizzazione dal Comune di Sant'Agostino.	
L	L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà discrezionale, previa comunicazione	
s	scritta, di inibire al Concessionario l'uso del terreno da gioco, quando, per condizioni	
r	meteorologiche od altra causa, lo stato e la salvaguardia del medesimo lo consiglino.	
1	In caso di utilizzo dell'impianto da parte di soggetti diversi dal Concessionario,	
	quest'ultimo si impegna a far usare per allenamenti, gare ufficiali ed amichevoli,	
	l'impianto a cui è riferita la presente convenzione:	
	• in via prioritaria alla società ed associazioni sportive, agli istituti scolastici o	
	loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente istituiti aventi tutti sede	
	sociale nel Comune di Sant'Agostino.	
-	• in subordine, se l'impianto è disponibile in quanto non richiesto dalle	
	associazioni di cui alla lettera a), a società, gruppi e associazioni sportive non	
	aventi sede sociale nel Comune di Sant'Agostino.	
I	Il Concessionario dovrà inoltre garantire l'accesso gratuito all'impianto sportivo,	
	compatibilmente con le esigenze di gestione della struttura ai seguenti soggetti:	
	al Comune per lo svolgimento di manifestazioni da questo direttamente promosse	
	e organizzate	
	ad altre Istituzioni pubbliche e ad associazioni del volontariato e di promozione	
	sociale per la realizzazione di attività previste dai propri fini statutari e rivolte a	

particolari categorie di cittadini (anziani, disabili, etc.),	
alle Istituzioni scolastiche del territorio comunale ogni qualvolta queste lo	
richiedano.	
Il Concessionario dovrà consegnare, entro il mese di gennaio di ogni anno, un	
Rendiconto della gestione dell'anno sportivo precedente che comprende:	
- le spese sostenute;	
- il resoconto degli spazi concessi per l'anno sportivo precedente;	
- le attività o manifestazioni svolte;	
- le manutenzioni effettuate.	
ARTICOLO 6 – Tariffe	
Il Concessionario è tenuto a esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno	
dell'impianto, le tariffe d'uso e gli spazi/orari.	
Saranno di esclusiva competenza del soggetto gestore i proventi che questa introiterà	
per la gestione dell'impianto ed in particolare:	
a) i proventi delle manifestazioni organizzate direttamente;	
b) le tariffe relative all'utilizzazione dell' impianto versate dagli utilizzatori;	
c) i proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale e/o ricreativo svolte	
all'interno dell'impianto, compatibilmente alla sue caratteristiche e nel rispetto della	
normativa vigente;	
d) i proventi derivanti dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità	
commerciale. Gli spazi a ciò riservati saranno concordati con l'Amministrazione	
comunale e l'installazione di materiali per la pubblicità, in accordo con il gestore,	
può essere esercitata anche da società sportive terze che utilizzano l'impianto.	
In ordine agli introiti ed attività relativi ai punti a), c) e d) rimane di esclusiva	
responsabilità del soggetto gestore il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed	

 il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad essi	
 connessi, ivi compreso il pagamento del tributo comunale sulla pubblicità.	
 ARTICOLO 7 – Canone annuo	
 Per l'utilizzazione dell'impianto il Concessionario verserà al Comune, a titolo di	
 corrispettivo, un canone annuo, il cui importo è stabilito in €(Lettere :	
 Euro), oltre IVA di legge, entro il mese di ottobre di ogni anno.	
 L'inosservanza della predetta obbligazione non potrà in alcun modo essere giustificata	
 dal Concessionario come compensativa di contributi che il Comune eroga alla	
 medesima per l'espletamento di attività di promozione ed avviamento allo sport.	
ARTICOLO 8 – Oneri e responsabilità	
 La Società concessionaria, per la gestione ed il funzionamento dell'impianto sportivo,	
 si dovrà di norma fare carico dei seguenti oneri:	
 utenze relative a gas, elettricità, acqua, telefono;	
 pulizia dell'impianto sportivo e dei locali ad esso annessi;	
 sorveglianza e custodia degli spazi interni ed esterni all'impianto,	
 manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, di tutti gli	
 spazi interni e di quelli esterni immediatamente adiacenti all'impianto sportivo,	
 come meglio indicato al successivo art. 8, nonché del ripristino degli stessi a	
 seguito di danneggiamenti da parte degli utilizzatori;	
 assunzione della responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o	
 dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per	
 danni a terzi;	
 assunzione della responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà del	
 Comune;	
 rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D.Lgs.	

81/2008 integrato D.Lgs. 106/2009 e dal Decreto del Ministero degli Interni	
18.03.1996, anche relativamente alle attrezzature di proprietà del concessionario;	
obbligo di sottoscrizione di apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile	
(RC), di cui al successivo art. 15.	
Il Concessionario è inoltre tenuto ad individuare e comunicare all'Amministrazione	
Comunale il nominativo del "Responsabile dell'Impianto", che deve assicurare la	
propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per l'impianto a cui potranno	
rivolgersi gli uffici comunali per ogni richiesta e comunicazione.	
ARTICOLO 9 – Norme generali sulla vigilanza	
Il Concessionario è tenuto ad impedire l'accesso all'impianto a chiunque non abbia	
titolo per accedervi ed a presenziare, tramite proprio incaricato o tramite un incaricato	
appositamente individuato, per l'intera durata, a tutte le attività che si svolgono	
nell'impianto sportivo.	
Chiunque causi con la propria condotta dolosa, colposa od anche semplicemente	
omissiva, danni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature della struttura sportiva è	
tenuto a rifondere il relativo danno al soggetto tenuto a provvedere alla relativa	
riparazione.	
Sarà compito del "Responsabile dell'Impianto" di cui al precedente articolo tenere	
costantemente informati gli uffici del Comune, anche al fine di concordare eventuali	
azioni comuni, rispetto ad eventuali danneggiamenti causati da terzi, rispetto ai	
provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, nonché degli	
accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni.	
 ARTICOLO 10 – Manutenzione ordinaria	
Sono a carico del Concessionario i lavori di ordinaria manutenzione indicati nel piano	
delle manutenzioni allegato all'offerta. In ogni caso gli interventi minimi consistono in:	

interventi di riparazione, sostituzione	e ripristino degli arredi, delle attrezzature e
degli impianti interni ed esterni fina	alizzati a garantire esigenze di sicurezza e
funzionalità.	
esecuzione di lavori di falegnameria,	idraulica, elettrica, ferramenta, verniciatura,
imbiancatura e acquisto di relativi i	materiali, che non comportino il rilascio di
specifiche certificazioni di conformità;	
sostituzione degli elementi di consum	no quali lampadine, sia delle strutture interne
che dell'illuminazioni esterna compres	
	ne delle strutture, delle attrezzature, degli
	senti nella struttura (attrezzi sportivi, arredi,
infissi, servizi igienici etc.);	John Hone Grander (and See Sporter, See See,
	errations a pariadiae dalla area interna ad
	ornaliera e periodica, delle aree interne ed
	zature e gli arredi e comunque di tutti i locali
	, nonché del manto erboso e delle aree a
verde, compresa la falciatura dell'erba	a e il taglio delle siepi;
igienizzazione degli ambienti e dei ser	rvizi interni ed esterni della struttura.
Il Concessionario deve dare libero acce	esso e prestare assistenza ai tecnici che il
Comune invia per il controllo delle c	condizione di manutenzione, ed effettuare
immediatamente gli interventi di manutenz	zione ordinaria ordinati dagli stessi.
Deve inoltre consegnare all'Amministrazio	one comunale copia di tutte le chiavi relative
a lucchetti o serrature, nel caso siano	o necessarie sostituzioni rispetto a quelle
direttamente fornite all'inizio del rapporto d	di concessione
ARTICOLO 11 – Man	utenzione straordinaria
Fanno carico al Comune di Sant'Agostino	o, nei limiti delle risorse previste annualmente
	manutenzione straordinaria delle aree degli
	-

impianti, degli immobili e delle attrezzature della struttura sportiva.	
Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'Ente per la conseguente	
riduzione o interruzione dell'attività del Concessionario durante l'esecuzione delle	
opere di manutenzione straordinaria.	
Nel caso di danni gravi verificatisi alla struttura e agli impianti durante l'attività del	
Concessionario, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'affidamento e	
chiedere il rimborso delle spese per gli interventi di riparazione.	
ARTICOLO 12 – Migliorie e interventi finalizzati allo sviluppo delle attività'	
sportive negli impianti	
La Società concessionaria, previa autorizzazione scritta degli Uffici competenti del	
Comune, potrà installare, a propria cura e proprie spese, nell'area dell'impianto	
sportivo strutture mobili o comunque amovibili per lo svolgimento di attività compatibili	
con la concessione, oltre che con le leggi vigenti in materia.	
Il gestore potrà, inoltre, effettuare migliorie e interventi finalizzati allo sviluppo delle	
attività sportive dell'impianto a proprie spese, previa autorizzazione	
dell'Amministrazione Comunale.	
Tutti gli interventi effettuati rimangono di proprietà del Comune e niente è dovuto al	
termine del rapporto di concessione.	
Gli interventi dovranno essere realizzati dal Concessionario con le modalità previste	
dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia, previa presentazione del progetto ai	
competenti uffici comunali per l'ottenimento del necessario nulla osta scritto dagli	
stessi.	
Qualora il soggetto gestore effettui gli interventi di cui al presente articolo senza il	
necessario nulla osta preventivo da parte dell'Amministrazione comunale, quest'ultima	
può, senza che il gestore possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere	

all'acquisizione immediata al patrimonio dell'Ente, ovvero chiedere al Gestore stesso	
la remissione in ripristino della situazione precedente ai lavori.	
 Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al	
 soggetto gestore possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o essere distrutti.	
Eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno	
 concordate con l'Amministrazione comunale.	
ARTICOLO 13 – Spazi pubblicitari	
 Ogni attività di pubblicità all'interno dell'area dell'impianto è di esclusiva competenza,	
 cura e profitto del gestore e deve essere conforme ai regolamenti ed alle disposizioni	
 di legge vigenti.	
 Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 266/2005, di interpretazione autentica	
 dell'art. 90, comma 11 bis, della legge n. 289/2002, la pubblicità, in qualunque modo	
 realizzata e rivolta all'interno dell'impianto realizzato per manifestazioni sportive	
 dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, è esente dall'imposta di	
 pubblicità.	
 Gli impianti pubblicitari non dovranno alterare il decoro estetico della struttura sportiva	
 e della zona circostante.	
ARTICOLO 14 – Personale adibito all'impianto	
Il soggetto gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno,	
purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.	
Deve altresì garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni	
previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di	
 legge e pertanto deve espressamente sollevare l'Amministrazione Comunale dal	
rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni	_
ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.	

ARTICOLO 15 – Polizze assicurative	
Il soggetto gestore è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento	
dell'impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo	
arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale	
dipendente o dai fruitori dell'impianto, e dalla non corretta esecuzione delle	
manutenzioni previste ai precedenti articoli.	
Il concessionario, prima della sottoscrizione della convenzione, con effetti dalla data di	
decorrenza di quest'ultima e con oneri a proprio carico, ha stipulato con primaria	
compagnia assicurativa le seguenti polizze:	
 polizze assicurative per il proprio personale e per gli utenti del servizio; 	
polizze RCT che sollevi il Comune per i danni causati a terzi durante la	
fruizione dell'impianto e a favore del Comune per i danni causati alla struttura	
concessa dalla malgestione dell'impianto (polizza n del della	
compagnia con massimale).	
ARTICOLO 16 – Cauzione	
A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione	
l'affidatario è obbligato a versare prima della stipula della stessa una cauzione	
definitiva mediante polizza fideiussoria o cauzione bancaria nella misura del 10% del	
canone di aggiudicazione. Tale cauzione dovrà coprire l'intera durata della gestione.	
Alla restituzione di detta cauzione l'Amministrazione provvederà nei modi di legge	
entro tre mesi dalla scadenza dell'appalto sempre che l'affidatario abbia adempiuto a	
tutti gli impegni contrattuali.	
ARTICOLO 17 – Sicurezza	
Il concessionario è da considerarsi "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del D.lgs	
n. 81 del 2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro". In base alla normativa	

	richiamata al "datore di lavoro " spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi	
	la predisposizione del piano d'emergenza	
	 la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, dell'addetto antincendio e 	
	pronto soccorso,	
	la formazione e l'informazione dei dipendenti e del personale volontario,	
	le prove di evacuazione in caso di emergenza	
	la segnalazione all'Amministrazione Comunale, in qualità di proprietaria degli immebile degli interventi di etracrdineria manutanzione necessari al fine di ridurre	
	immobile, degli interventi di straordinaria manutenzione necessari al fine di ridurre	
	e controllare i rischi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli	
	utenti delle strutture, oltre ad ogni altro adempimento previsto dalla medesima	. <u> </u>
	normativa.	
	la verifica periodica degli impianti a terra così come ogni altro intervento di	
	manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento della sicurezza dell'impianto.	
	la verifica delle avvenute comunicazione delle iniziative alle forze dell'ordine.	
	il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza i controlli periodici degli	
	estintori.	1
_	il controllo che il numero delle persone ammesse all'interno dell'impianto non sia	
	superiore a quello stabilito dalla vigente normativa.	
	ARTICOLO 18 – Modalità di controllo	
	Il Comune di Sant'Agostino, attraverso i referenti degli uffici competenti, effettua	
	periodici sopralluoghi e controlli dell'impianto sportivo, allo scopo di verificare la	
	validità tecnica degli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti dal soggetto gestore,	
	lo stato di efficienza generale delle strutture.	
	ARTICOLO 19 – Sospensione	
	!	1

L'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento potrà sospendere	
temporaneamente la concessione dell' impianto sportivo:	
a) nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari	
manifestazioni sportive;	
b) per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi o di	
situazioni che pregiudichino l'uso in sicurezza dell'impianto;	
c) per il sopravvenire di condizioni atmosferiche avverse o per cause di forza	
maggiore, che rendano gli impianti non agibili;	
d) per ragioni di Protezione Civile.	
La sospensione sarà comunicata al soggetto gestore con un preavviso minimo di 15	
giorni, salvo il presentarsi di casi eccezionali, che non consentano tale preavviso.	
Per le sospensioni nulla è dovuto dal Comune al soggetto gestore e nulla è dovuto dal	
soggetto gestore alle società o associazioni che utilizzano l'impianto.	
ARTICOLO 20 – Recesso	
E' facoltà del concessionario, mediante comunicazione scritta indirizzata	
,	
all'Amministrazione comunale, con un preavviso non inferiore ai tre mesi, recedere	
anticipatamente rispetto alla scadenza del rapporto concessorio.	
ARTICOLO 21 – Risoluzione del rapporto concessorio	
Il rapporto di concessione può essere risolto, su istanza delle parti, qualora:	
a) si verifichi l'indisponibilità dell'impianto, per cause di forza maggiore, destinata a	
protrarsi per almeno 18 mesi;	
b) si verifichino gravi inadempimenti da parte del concessionario.	
c) si verifichino gravi inadempimenti da parte dell'Amministrazione Comunale.	
Nel caso di inadempimento l'amministrazione comunale potrà chiedere l'adempimento	
di quanto previsto oppure optare per la risoluzione.	

 Nel caso che l'Amministrazione comunale richieda l'adempimento di quanto previsto	
 essa intimerà per iscritto al concessionario, mediante raccomandata con ricevuta di	
 ritorno, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni,	
 decorso inutilmente il quale il contratto s'intenderà risolto.	
 Nel caso che l'Amministrazione comunale opti per la risoluzione, essa provvederà a	
comunicare per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la volontà di	
risolvere il rapporto di concessione, in base all'art. 1454 del codice civile.	
 ARTICOLO 22 – Contenzioso	
 In caso di controversie tra le parti le stesse si devono impegnare in prima istanza a	
 tentare di definire tali controversie in via amichevole.	
 Nel caso in cui la controversia non venga risolta amichevolmente, verrà richiesto	
 l'intervento come arbitro super partes del Difensore civico e, ove necessario, si	
 ricorrerà alla competente autorità giurisdizionale.	
 ARTICOLO 23 –Tracciabilità dei flussi finanziari	
 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3	
 della L.136 e ss.mm. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla	
stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di	
 Ferrara della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
 (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
ARTICOLO 24 - Divieto di cessione e/o sub concessione	
 Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in	
 oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione. Nessun locale dell'impianto potrà	
essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario se non previo espresso	
 consenso scritto da parte del Comune.	
 Ove il concessionario decida di attivare un servizio ristoro all'interno dell'impianto,	

questi potrà gestirlo direttamente od affidarlo a terzi solo se fornito di regolare
autorizzazione e nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme
applicabili in materia.
ARTICOLO 25 – Trattamento dei dati personali
Il Comune ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/03 e ss. mm. ed ii. informa
l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente
per lo svolgimento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia.
ARTICOLO 26 - Spese contrattuali
Sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le spese relative al presente
contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta
eccezione per l' I.V.A.
ARTICOLO 27 - Esclusione della clausola arbitrale
E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto,
competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'art. 20 del
codice di procedura civile.
ARTICOLO 28 - Foro competente
Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il
contratto è stato stipulato.
ARTICOLO 29 - Prevenzione della corruzione . Obblighi di cui all'art. 53,
comma16 ter del D.Lgs. 165/2001. Osservanza del Codice di comportamento dei
dipendenti
Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente
Contratto;

	- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o	
	attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o atra utilità	
	a titolo di intermediazioni o simili comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto	
	stesso;	
	- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzata	
	a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto	
	rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.	
	Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del	
	precedente comma, ovvero l'incaricato non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta	
	la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 1456 Codice Civile per fatto e colpa del gestore che è conseguentemente tenuto al	
	risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.	
	L'incaricato ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto dell'art. 53, comma 16 del D.Lgs.	
	165/01 e ha sottoscritto copia del Codice di comportamento del Comune e del DPR. N. 62/13,	
	la cui inottemperanza comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale (prot del)	
-	Il Responsabile di settore che agisce, con il presente atto in nome per conto e nell'interesse	
	del Comune, ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto di quanto disposto dall'art. 14 del	
	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune (nota prot del).	
	ARTICOLO 30 - Richiami normativi	
	Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in	
	materia di contratti pubblici ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi	
	attinenza con il contenuto del presente Atto.	
	CIG: Z541AF72E0	
	IL COMUNE L'ASSOCIAZIONE	
	Ing. Samantha Gessi Sig.	